

Il Gran Giudice, Ministro della giustizia, e il Ministro dell'interno, sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel *Bollettino delle Leggi*.

10.4. Decreto 4 agosto 1807, n. 128

Sui modi di estinguere le passività dei Comuni colle attività che si possono impiegare a tale uso

Art. 1. I podestà e i sindaci de' Comuni presentano ai rispettivi consigli comunali, nella prima loro convocazione ordinaria, il quadro dei debiti comunali producenti interesse, e propongono ai medesimi i mezzi più convenienti per estinguerli.

Art. 2. Fra i mezzi da impiegarsi a tal fine sono a preferenza proposti coll'ordine seguente:

- 1) La distrazione delle case e dei fabbricati che non sono necessari all'uso dei Comuni;
- 2) L'esazione de' capitali fruttanti eguali o minor interesse delle passività da estinguersi quando il termine del loro pagamento sia già scaduto o vicino a scadere;
- 3) La vendita de' censi attivi;
- 4) La alienazione degli altri fondi stabili, eccettuati i boschi e pascoli nella parte che convenisse conservare ai bisogni dei comuni, giusta il disposto dell'art. 5 della Legge 23 dicembre 1803 e dell'art. 2 del Decreto del 25 luglio 1806, relativo alla concessione a livello dei beni comunali incolti.

Art. 3. I consigli comunali scelgono coll'ordine sopra indicato quelle vendite di effetti e quelle esazioni di capitale, che riconoscono necessarie all'estinzione degli accennati debiti, e meno dannose ai Comuni: determinano lo spazio di tempo entro cui debbano eseguirsi gli opportuni atti, e si conformano, quanto al modo di consumarli, alle disposizioni portate dai veglianti regolamenti, e specialmente dall'art. 29 del terzo Statuto costituzionale.

Art. 4. I Prefetti o Viceprefetti sorvegliano attentamente per riconoscere i fondamenti delle risoluzioni dei predetti consigli, e ne informano il Ministro dell'interno, qualora risultino contrarie alle proposizioni della Municipalità.

Art. 5. Il Ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel *Bollettino delle Leggi*.

10.5. **Decreto 20 novembre 1810, n. 258**
Disposizioni sulle bonificazioni dei terreni paludosi e vallivi⁽²⁾

TITOLO I — *Della bonificazione dei terreni paludosi e vallivi*

Art. 1. La proprietà delle paludi è sottoposta a regole particolari. Il governo ordina le bonificazioni che giudica utili o necessarie.

Art. 2. Le bonificazioni, sia per asciugamento, sia per colmata, si eseguono dallo stato o dai proprietarj o da speciali intraprenditori che ne ottengono il permesso dal governo.

Art. 3. Riguardo alle bonificazioni che interessano i proprietarj, se essi si determinano spontaneamente ad intraprenderle, ne presentano all'approvazione del governo il piano di esecuzione; in caso diverso vien loro rimesso l'ordine di doverle eseguire entro un determinato tempo, e si comunica loro il relativo piano di esecuzione.

Art. 4. Quelli tra i proprietarj che non credessero del loro interesse di intraprendere i relativi lavori, ne fanno la dichiarazione entro tre mesi dall'epoca dell'ordine ricevuto.

Art. 5. I possessori della maggior parte del terreno da bonificarsi possono, col mezzo della direzione d'acque e strade, obbligare i dissenzienti a concorrere alla rispettiva quota di spesa, o a vendere il fondo o a cederlo agl'interessati, mediante l'indennizzazione di diritto. La preponderanza degl'interessati è determinata dalla superficie del possesso, ed in caso di parità di superficie, dal numero delle persone interessate.

Art. 6. Allorché una palude appartenga ad un solo proprietario, ovvero allorché tutti i proprietarj sieno d'accordo, la concessione della bonificazione sarà sempre loro accordata, purché si sottopongano ad eseguirla nell'intervallo di tempo stabilito, e conformemente ai piani adottati dal governo.

(2) Vedi DLgt. 9 agosto 1861, relativo all'affrancazione dell'onere del vagantivo dei fondi bonificati.